

Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale - Successiva emanazione di ordinanza contingibile e urgente per la prosecuzione dell'erogazione - Domanda di pagamento del corrispettivo e di rimborso dei costi sostenuti, per l'intero periodo dell'erogazione, proposta nei confronti del Comune dalla società fornitrice - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell'ente locale e sulla base dell'impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell'approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell'ambito della "negotiorum gestio" (stante l'impedimento dell'ente pubblico all'esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all'attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell'impugnazione del provvedimento d'urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l'oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2028](#), [Cod Civ art 2031](#), [Cod Civ art 2032](#), [Cod Civ art 1173](#)